ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Prodotti	Quantità in chilogrammi	Composizione	Ammontare forfettario in u.c.
1	2	3	4	5
ex 04.05	A. Uova di volatili da cortile:			
	I. Uova in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova	3,62	Granturco 58 % Orzo 29 % Avena 13 %	0,2650
	II. Uova da cova	0,260	Granturco 58 % Orzo 29 % Avena 13 %	0,0500

REGOLAMENTO N. 146/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1967

che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone in particolare di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità, e quelli sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di pollame macellato, distinto per specie;

Considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione che esprime il rapporto tra il peso del pollame macellato e il peso dei cereali da foraggio necessario per la sua produzione; che, nello stabilire tale rapporto, occorre tener conto della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione del pulcino (come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 123/67/CEE) e di una certa percentuale di mortalità del pollame durante l'ingrasso; che tale coefficiente deve essere distinto per specie; che, in base a tali considerazioni, è opportuno fissarlo a:

— 1 : 2,20 per i galli, le galline e i polli macellati presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, presentazione in appresso denominata «presentazione 83 %»;

— 1 : 2,61 per i galli, le galline e i polli macellati presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione in appresso denominata «presentazione 70 %»;

— 1 : 2,81 per i galli, le galline e i polli macellati presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione in appresso denominata «presentazione 65 %»;

— 1 : 3,21 per le anatre macellate presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, presentazione in appresso denominata «presentazione 85 %»;

— 1 : 3,89 per le anatre macellate presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione in appresso denominata «presentazione 70 %»;

— 1 : 3,05 per le oche macellate presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, presentazione in appresso denominata «presentazione 82 %»;

— 1 : 3,33 per le oche macellate presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, presentazione in appresso denominata «presentazione 75 %»;

— 1 : 3,28 per i tacchini macellati;

— 1 : 4,44 per la faraone macellate;

Considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo lo stesso metodo del prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità dei cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella necessaria per la produzione, nella Comunità, di un pulcino non distinto per specie;

Considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 0,368 che esprime il rapporto tra un pulcino e il peso dei cereali da foraggio necessario per la sua produzione; che, nello stabilire tale rapporto, occorre tener conto della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione delle uova da cova occorrenti per ottenere un pulcino;

Considerando che è opportuno determinare la composizione di una miscela di cereali che costituisce dette quantità;

Considerando che tale miscela è composta di cereali o loro sottoprodotti che è opportuno assimilare all'uno dei tre cereali essenzialmente utilizzati nell'alimentazione del pollame, ossia il granturco, l'orzo e l'avena; che è in particolare opportuno assimilare il grano da foraggio all'orzo;

Considerando che è quindi opportuno prendere come rappresentativa una miscela di cereali avente la seguente composizione:

— per le galline e i polli:

granturco : 78 %
orzo : 19 %
avena : 3 %

— per i tacchini, le anatre, le oche e le faraone:

granturco : 58 %
orzo : 32 %
avena : 10 %

— per i pulcini:

granturco : 58 %
orzo : 29 %
avena : 13 %

Considerando che, tenendo conto della composizione di dette quantità di cereali da foraggio, appare necessario che il loro prezzo nella Comunità da un lato e sul mercato mondiale dall'altro, sia pari alla media ponderata secondo la composizione indicata, rispettivamente dei prezzi nella Comunità, e di quelli sul mercato mondiale, di ciascuno dei cereali di cui sopra;

Considerando che, per calcolare il prezzo di ciascuno dei cereali da foraggio, occorre considerare

— la media aritmetica dei prezzi d'entrata aumentati della loro maggiorazione mensile, valevoli durante il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento n. 123/67/CEE,

— la media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento n. 123/67/CEE;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 123/67/CEE, il prezzo limite per il pollame macellato si compone di due elementi:

— del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di pollame macellato, distinto per specie,

— di un ammontare forfettario, corrispondente agli altri costi di alimentazione, nonché alle spese generali di produzione e di commercializzazione, distinto per specie;

Considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale deve essere quello della quantità necessaria per la produzione, nei paesi terzi, di un pulcino; che l'ammontare forfettario deve essere quello che esprime gli altri costi di alimentazione nonché le spese generali di produzione e di commercializzazione per un pulcino; che il valore della quantità di cereali da foraggio, nonché l'ammontare forfettario non devono essere distinti per specie;

Considerando che occorre stabilire le quantità di cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di trasformazione determinato secondo gli stessi criteri presi in considerazione per la fissazione dei coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo dei prelievi; che tuttavia, per quanto concerne il pollame macellato, non si deve tener conto della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di un pulcino; che, in base a tali considerazioni, è opportuno fissare tale coefficiente a:

— 1 : 1,958 per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 83 %,

— 1 : 2,321 per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 70 %,

— 1 : 2,500 per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 65 %,

— 1 : 3,000 per le anatre macellate della presentazione 85 %,

— 1 : 3,643 per le anatre macellate della presentazione 70 %,

— 1 : 3,000 per le oche macellate della presentazione 82 %,

— 1 : 3,280 per le oche macellate della presentazione 75 %,

— 1 : 3,128 per i tacchini macellati,

— 1 : 4,038 per le faraone macellate,

— 1 : 0,416 per i pulcini;

Considerando che, in base alle esperienze acquisite nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre prevedere per la quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale la stessa composizione considerata nella Comunità per il calcolo del prelievo;

Considerando che per calcolare il prezzo della quantità di cereali da foraggio occorre scegliere lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prelievo;

Considerando che la media aritmetica dei prezzi cif deve essere maggiorata di 0,475 unità di conto/100 chilogrammi di cereali per tener conto delle spese di trasporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di trasformazione in alimenti;

Considerando che nella determinazione della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale non si tiene conto né degli altri costi di alimentazione né delle spese generali di produzione e di commercializzazione; che questi altri costi di alimentazione concernono gli alimenti proteici complementari, i sali minerali, le vitamine ed i prodotti profilattici; che le spese generali di produzione e di commercializzazione comprendono le spese veterinarie, di ricovero degli animali, di manodopera, di assicurazione, di trasporto ed il margine di commercializzazione; che tali costi e spese possono essere valutati forfettariamente a:

— 0,4711 unità di conto/chilogrammo per i galli, le galline e i polli macellati nella presentazione 83 %,

— 0,5586 unità di conto/chilogrammo per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 70 %,

— 0,6015 unità di conto/chilogrammo per i galli, le galline e i polli macellati della presentazione 65 %,

— 0,3836 unità di conto/chilogrammo per le anatre macellate della presentazione 85 %,

— 0,4659 unità di conto/chilogrammo per le anatre macellate della presentazione 70 %,

— 0,4888 unità di conto/chilogrammo per le oche macellate della presentazione 82 %,

— 0,3344 unità di conto/chilogrammo per le oche macellate della presentazione 75 %,

— 0,6200 unità di conto/chilogrammo per i tacchini macellati,

— 0,9059 unità di conto/chilogrammo per le faraone macellate,

— 0,1112 unità di conto per un pulcino;

Considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, viene tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo della quantità di cereali da foraggio subisce una data variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che una variazione di meno del 3 % non ha ripercussioni notevoli sui costi di alimentazione del pollame; che è opportuno fissare la variazione minima al 3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE, nonché la loro composizione, sono fissate nell'allegato I, colonne 3 e 4.

Articolo 2

1. Nella Comunità, il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media, ponderata secondo le percentuali che figurano nell'allegato I, colonna 4, dei prezzi nella Comunità espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in tale quantità, media moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.

2. Nella Comunità il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi d'entrata, aumentati della loro maggiorazione mensile, valevoli per tale cereale durante un periodo di dodici mesi avente inizio al 1° agosto.

Articolo 3

1. Sul mercato mondiale, il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media, ponderata secondo le percentuali che figurano nell'allegato I, colonna 4, dei prezzi sul mercato mondiale, espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in tale quantità, media moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.

2. Sul mercato mondiale, il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento n. 123/67/CEE.

Articolo 4

1. Il prezzo delle quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 123/67/CEE, è pari al prezzo delle quantità dei cereali da foraggio fissate all'allegato II, colonna 3, la cui composizione figura all'allegato II, colonna 4.

2. Il prezzo di tali quantità di cereali da foraggio è pari alla media, ponderata secondo le percentuali che figurano nell'allegato II, colonna 4, dei prezzi espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in tale quantità, media moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato II.

3. Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 123/67/CEE, maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi di cereali.

Articolo 5

Per ciascuno dei prodotti, l'ammontare forfettario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento n. 123/67/CEE è fissato all'allegato II, colonna 5.

Articolo 6

La variazione minima di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 123/67/CEE è fissata al 3 %.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Prodotti	Quantità in chilogrammi	Composizione	
1	2	3	4	
01.05	Volatili vivi da cortile			
	A. Pulcini	0,368	Granturco Orzo Avena	58 % 29 % 13 %
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
	A. Volatili da cortile interi:			
	I. Galli, galline e polli:			
	a) presentazione 83 %	2,20	Granturco Orzo Avena	78 % 19 % 3 %
	b) presentazione 70 %	2,61	Granturco Orzo Avena	78 % 19 % 3 %
	c) presentazione 65 %	2,81	Granturco Orzo Avena	78 % 19 % 3 %
	II. Anatre:			
	a) presentazione 85 %	3,21	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %
	b) presentazione 70 %	3,89	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %
	III. Oche:			
	a) presentazione 82 %	3,05	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %
	b) presentazione 75 %	3,33	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %
	IV. Tacchini	3,28	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %
	V. Faraone	4,44	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Prodotti	Quantità in chilogrammi	Composizione		Ammontare forfettario in u.c.
1	2	3	4		5
01.05	Volatili vivi da cortile:				
	A. Pulcini	0,416 unità	Granturco Orzo Avena	58 % 29 % 13 %	0,1112 unità
02.02	Volatili da cortile morti e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:				
	A. Volatili da cortile interi:				
	I. Galli, galline e polli:				
	a) presentazione 83 %	1,958	Granturco Orzo Avena	78 % 19 % 3 %	0,4711
	b) presentazione 70 %	2,321	Granturco Orzo Avena	78 % 19 % 3 %	0,5586
	c) presentazione 65 %	2,500	Granturco Orzo Avena	78 % 19 % 3 %	0,6015
	II. Anatre:				
	a) presentazione 85 %	3,000	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %	0,3836
	b) presentazione 70 %	3,643	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %	0,4659
	III. Oche:				
	a) presentazione 82 %	3,000	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %	0,4888
	b) presentazione 75 %	3,280	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %	0,3344
	IV. Tacchini	3,128	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %	0,6200
	V. Faraone	4,038	Granturco Orzo Avena	58 % 32 % 10 %	0,9463